

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009. C. 1924 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	124
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	124
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	125
Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale. Nuovo testo C. 1899 (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	127
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica</i>)	130
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. Atto n. 163 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	128
AVVERTENZA	129

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli

di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009. C. 1924 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la

ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009, composto di 6 articoli e un preambolo. Rileva inoltre che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, osserva che sarebbero opportune precisazioni riguardo al profilo temporale dell'onere, che necessita di aggiornamento tenuto conto che il disegno di legge è stato presentato nel dicembre 2013. La relazione tecnica infatti individua nel 2015 l'esercizio di decorrenza dell'onere, nel presupposto, ormai superato nei fatti, della convocazione della prima riunione in Italia nel 2014. In particolare, andrebbe chiarito se lo slittamento dell'entrata in vigore del disegno di legge in esame comporti una diversa decorrenza dell'onere. Rileva, peraltro, che l'Accordo non fa alcun riferimento al luogo delle riunioni, limitandosi a prevedere che questo sia concordato tra le parti attraverso le vie diplomatiche, né prevede espressamente la riunione ad anni alterni della Commissione mista.

Quanto alla stima degli oneri contenuta nella relazione tecnica, la stessa appare corretta sulla base delle ipotesi indicate riguardo alle modalità applicative dell'Accordo (invio di un funzionario per cinque giorni ad anni alterni).

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla decorrenza degli oneri, rileva preliminarmente che dovrebbe essere valutata l'opportunità di differire tale decorrenza all'anno 2016, o all'anno 2017, in considerazione sia del tempo ancora necessario all'approvazione definitiva del provvedimento sia del fatto che la prima riunione della Commissione mista, come risulta dalla relazione tecnica, dovrebbe tenersi nella Federazione Russa. In proposito ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo.

Inoltre rileva la necessità di riformulare la copertura finanziaria, di cui al comma 1 dell'articolo 3, sostituendo il riferimento ai fondi speciali 2013-2015 con quello relativo ai fondi speciali 2015-2017. A tal proposito fa presente che, a prescindere dalla decorrenza dell'onere oggetto di copertura, l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.

Infine, riguardo alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 3, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti, rispetto alle previsioni di spesa, alle dotazioni finanziarie di parte corrente, aventi la natura di spese rimodulabili, destinate alle spese di missione del programma « Sistema universitario e formazione post-universitaria » della missione « Istruzione universitaria », segnala che il capitolo interessato da tale imputazione dovrebbe essere il 1659 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il cui piano di gestione n. 3, relativo alle missioni all'estero, reca stanziamenti per soli 1.639 euro per il 2015, attualmente ridotti a 820 euro. Ciò posto, ritiene necessario che il Governo confermi l'imputazione dei citati scostamenti al predetto capitolo e che la stessa non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente.

Infine ritiene opportuno integrare la formulazione della disposizione testé richiamata, specificando che il citato programma e la predetta missione risultano iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.

C. 2004.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che la proposta di legge in esame reca autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia firmato a Praga l'8 febbraio 2011. Rileva inoltre che la proposta di legge ricalca il contenuto del disegno di legge S. 3600 presentato al Senato l'11 dicembre 2012 e non esaminato per la fine anticipata della XVI Legislatura e che la medesima proposta non è corredata di relazione tecnica, allegata invece al disegno di legge S. 3600, le cui informazioni sono state comunque utilizzate ai fini della valutazione del provvedimento.

In merito ai profili di quantificazione, premessa la necessità di adeguare il profilo temporale degli oneri indicati dalla proposta di legge, segnala che la proposta medesima reca l'indicazione di oneri annui complessivi di ammontare identico a quelli quantificati dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato nella precedente legislatura (S. 3600). Ritiene pertanto opportuno acquisire dal Governo dati aggiornati ed elementi di valutazione volti a suffragare tali indicazioni di spesa anche alla luce delle effettive modalità di attuazione dell'Accordo.

In proposito, evidenzia, tra l'altro, che la predetta relazione tecnica asserisce l'ipotesi che la Commissione di cui all'articolo 15 dell'Accordo si riunisca ogni tre anni, a decorrere dal terzo anno dall'en-

trata in vigore dell'Accordo. Tale ipotesi, che condiziona la proiezione temporale del relativo onere, è riportata nella medesima relazione tecnica ma non emerge espressamente dal testo dell'Accordo.

Andrebbe inoltre confermata la neutralità finanziaria delle disposizioni dell'Accordo cui la relazione tecnica allegata al precedente disegno di legge di ratifica non ascriveva effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Osserva altresì che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica distingue fra spese di missione, configurate come « previsioni di spesa » e corredate di una clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, e le rimanenti spese che appaiono ricondotte ad un limite massimo, indicato dal medesimo articolo 3. Con specifico riferimento a quest'ultima categoria di spese, ritiene che dovrebbero essere indicate in dettaglio le ipotesi sottostanti la quantificazione delle medesime, confermando altresì che tali ipotesi costituiscono limiti inderogabili per l'attuazione dell'Accordo. Infine, reputa necessaria un'indicazione delle specifiche disposizioni (articoli e commi) dell'Accordo che danno luogo alle due diverse categorie di spesa sopra individuate.

Con riguardo alla copertura finanziaria e alla clausola di salvaguardia, fa preliminarmente presente che, essendo il provvedimento in esame incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, resta ferma l'imputazione degli oneri relativi all'anno 2014 al fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri riferito al bilancio triennale 2014-2016, mentre la copertura degli oneri relativi agli anni 2015 nonché di quelli decorrenti a partire dall'anno 2016 dovrebbe essere imputata a carico del suddetto fondo speciale di parte corrente riferito al bilancio triennale 2015-2017. Rimane ovviamente salva la possibilità, qualora si ritenesse oramai superata la spesa riferita all'annualità 2014, di prevedere la decorrenza e il profilo temporale degli oneri ascritti al provvedimento a fare

data dall'anno 2015, con conseguente aggiornamento della norma di copertura finanziaria, che in tale caso dovrà fare riferimento esclusivamente al citato fondo speciale di parte corrente riferito al triennio 2015-2017. Su tale aspetto ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

Ciò premesso, in merito alla norma di copertura finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 3, fa comunque presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità ed una apposita voce programmatica.

Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 3, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se i programmi e le missioni di spesa interessati dall'eventuale attivazione della predetta clausola siano quelli già indicati nell'ambito della relazione tecnica allegata al disegno di legge S. 3600 presentato nella scorsa legislatura ed avente il medesimo contenuto del presente provvedimento.

Considera, altresì, opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, se l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3027 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che la ratifica in esame ha ad oggetto l'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

In merito ai profili di quantificazione, prende atto che, come affermato nella relazione tecnica, l'attuazione della cooperazione nei settori identificati dall'Accordo in esame non richiede contributi addizionali né alcun cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri dell'UE e che, pertanto, l'Accordo non appare suscettibile di determinare effetti finanziari onerosi.

Con specifico riguardo alla realizzazione dell'Area di libero scambio ampia e approfondita (AA/DCFTA) tra l'UE e la Moldavia, la relazione tecnica afferma che la graduale soppressione dei dazi doganali per le merci provenienti da ciascuna delle Parti, pur determinando minori entrate per l'Italia, potrebbe associarsi ad una corrispondente riduzione di spese in grado di compensare i predetti effetti negativi di gettito. A tal proposito prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, pur rilevando che questa non fornisce altri elementi a supporto di tale asserita compensatività.

Per quanto attiene all'esclusione della disciplina fiscale dalla generale applicazione della clausola della nazione più favorita, non ha osservazioni da formulare considerato che, come affermato dalla re-

lazione tecnica, eventuali profili fiscali derivanti dall'Accordo verranno definiti nel quadro degli strumenti convenzionali bilaterali che i singoli Stati membri e la Moldova concluderanno, ai sensi dell'articolo 262 dell'Accordo, al fine di disciplinare i casi di doppia imposizione.

In merito, infine, alla quantificazione degli oneri per spese di missione, rileva che la stima delle stesse appare coerente sulla base delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità applicative dell'Accordo. Si prevede, inoltre, che qualora tali oneri dovessero rivelarsi superiori alle previsioni troverebbe applicazione il meccanismo di salvaguardia disciplinato dall'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che le proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, recano le necessarie disponibilità, sebbene prive di una apposita voce programmatica.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili destinate alla spesa di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», appare necessario che il Governo confermi che tale imputazione non sia suscettibile di pregiudicare, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

Appare, altresì, opportuno integrare la formulazione della disposizione testé richiamata, al fine di specificare puntualmente che il citato programma e la predetta missione risultano iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, poiché gli oneri oggetto di copertura non sembrano riferiti esclusivamente a spese di missione, si potrebbe valutare l'opportunità di sopprimere al comma 2 il riferimento alle spese di missione, al fine di evitare che la clausola di salvaguardia finanziaria possa essere attivata solo in caso di sfioramento degli oneri rispetto alle previsioni riguardanti tale tipologia di spesa. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che l'attivazione della clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili destinate alla spesa di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio».

Segnala inoltre la necessità di integrare la formulazione della disposizione testé richiamata, al fine di specificare puntualmente che il citato programma e la predetta missione risultano iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3027, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'attivazione della clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, non pregiudicherà gli interventi

già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili destinate alla spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio»;

appare necessario integrare la formulazione della disposizione testé richiamata, al fine di specificare puntualmente che il citato programma e la predetta missione risultano iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

rilevata la necessità, all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, di sopprimere il riferimento alle spese di missione, al fine di evitare che la clausola di salvaguardia finanziaria possa essere attivata solo con riferimento a scostamenti rispetto alle previsioni relative a tali spese, posto che gli oneri oggetto di copertura non appaiono riferibili esclusivamente a spese di missione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: per gli oneri relativi alle spese di missione,.

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.

Nuovo testo C. 1899

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 giugno scorso.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta del 3 giugno 2015 la Commissione aveva deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, sul provvedimento in esame. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia in grado di presentare la relazione richiesta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, sul provvedimento in esame (*vedi allegato*), evidenziando che la stessa è stata negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Al riguardo suggerisce che sia svolto un ulteriore supplemento di istruttoria del provvedimento presso la Commissione di merito.

Girolamo PISANO (M5S), dichiarandosi non sorpreso delle conclusioni alle quali è giunta la Ragioneria generale dello Stato e riservandosi di esaminare con attenzione la relazione tecnica depositata dalla rappresentante del Governo, chiede che sia svolto un ciclo di audizioni presso la Commissione bilancio sia al fine di chiarire quanta parte della valutazione negativa espressa dalla Ragioneria generale dello Stato sia dovuta a considerazioni di finanza pubblica e quanta invece sia imputabile alle stringenti regole contabili stabilite in sede europea sulla determinazione e riduzione del debito pubblico, sia

in vista della presentazione di un successivo atto di indirizzo che impegni il Governo ad adoperarsi in sede europea per un cambiamento di tali regole.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente.

Atto n. 163.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 giugno 2015.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, ricorda che nella seduta del 17 giugno scorso il rappresentante del Governo, in risposta ai quesiti formulati, aveva depositato una nota dell'Agenzia delle entrate. Sulla base di tale nota formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (atto n. 163),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 1, la nuova disciplina in materia di abuso del diritto ed elusione fiscale è idonea a garantire effetti di gettito equivalenti a quelli previsti a legislazione vigente;

al medesimo articolo 1, la possibilità per il contribuente di proporre interpello preventivo per conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto non comporterà un aggravio per le strutture amministrative competenti, potendosi gestire il nuovo interpello con le dotazioni attualmente a disposizione;

l'Agenzia delle entrate potrà far fronte ai compiti attribuitigli dagli articoli da 3 a 7 – in particolare quelli conseguenti al regime di adempimento collaborativo tra la medesima Agenzia e i contribuenti – con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, posto che, da un lato, la predetta Agenzia già svolge funzioni di tutoraggio sui grandi contribuenti e, dall'altro, il nuovo regime di adempimento collaborativo avrà un'applicazione graduale che coinvolgerà inizialmente i soli contribuenti con volume d'affari o ricavi non inferiori a dieci miliardi di euro, nonché i partecipanti al progetto pilota di cui all'invito pubblico dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2013 con volume d'affari o ricavi non inferiori a un miliardo di euro;

l'effetto positivo sul livello di adempimento spontaneo da parte dei contribuenti conseguente all'adesione al regime di adempimento collaborativo tra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti può contribuire a compensare la diminuzione di gettito derivante dalla riduzione della metà delle sanzioni applicabili ai soggetti che hanno comunicato i rischi di natura fiscale alla medesima Agenzia, ai sensi dell'articolo 6, comma 3;

rilevato per altro che, all'articolo 7, comma 4, secondo periodo, potrebbe essere indicato un termine entro il quale deve essere adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce

i criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al nuovo regime di adempimento collaborativo, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a 100 milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di prevedere un termine entro il quale debba essere adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7, comma 4, secondo periodo ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

C. 3123 Governo, approvato dal Senato.


Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.

Doc. LXXXVII, n. 3.

ALLEGATO

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale (Nuovo testo C. 1899).

RELAZIONE TECNICA

<p>7180</p>  <p><i>Ministero dell'Economia e delle Finanze</i></p> <p>DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPettorato Generale del Bilancio UFFICIO V</p>	<table border="1"> <tr> <td>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze</td> </tr> <tr> <td>19 GIU. 2015</td> </tr> <tr> <td>Prot. n. <i>2-3562</i></td> </tr> </table>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze	19 GIU. 2015	Prot. n. <i>2-3562</i>
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze				
19 GIU. 2015				
Prot. n. <i>2-3562</i>				
	Roma, 18 GIU. 2015			
<p>Prot. 49936 Rif. Prot. Entrata Nr. Allegati: 4 Risposta a Nota del</p>	<p>→ All'Ufficio Legislativo – Economia <u>SEDE</u></p> <p>All'Ufficio Legislativo – Finanze <u>SEDE</u></p> <p>e, p.c.:</p> <p>All'Ufficio del Coordinamento Legislativo <u>SEDE</u></p>			
<p>OGGETTO: A.C. 1899 – "Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale". Relazione tecnica.</p>				
<p>Si fa riferimento alla nota n. 2191 del 5 giugno 2015, con la quale il Dipartimento delle finanze – anche in relazione a quanto segnalato nel foglio n. 45602 del 1° giugno 2015 di questo Dipartimento - ha trasmesso in allegato la relazione tecnica aggiornata predisposta con riguardo alla proposta legislativa specificata in oggetto.</p>				
<p>In proposito, per i profili di competenza, si prende atto del contenuto della predetta relazione, la quale evidenzia, nel complesso, oneri che non trovano completa copertura nella misura fiscale prevista all'articolo 3, comma 2, del provvedimento in esame.</p>				
<p>Infatti, in base ai dati esposti nella cennata relazione tecnica, mentre nell'anno 2015 si avrebbe un effetto finanziario complessivo positivo di milioni 414,10, per gli anni dal 2016 al 2019 si avrebbero effetti negativi nei rispettivi importi di 286,8 milioni, 161,8 milioni, 156,2 milioni e 175,6 milioni.</p>				


Il provvedimento resta nel complesso oneroso anche per gli esercizi successivi al 2019, per importi variabili di anno in anno.

In relazione a quanto appena sopra esposto, si fa presente che l'atto in oggetto non può avere ulteriore corso nella sua attuale versione, in quanto determina per la finanza pubblica oneri in parte privi di copertura finanziaria.

Infine, relativamente all'emissione di certificati di credito in favore del soggetto beneficiario della detrazione, si reputa opportuno ribadire quanto già posto all'attenzione con la nota n. 45602, sopra richiamata. Infatti, il previsto trasferimento dei predetti certificati (comma 2, dell'introdotta art. 16-ter), aventi natura di titolo di credito, determinerebbe un ulteriore effetto oneroso, configurandosi - secondo le regole di contabilità nazionale - come debito pubblico, con conseguente impatto sull'indebitamento netto nell'anno di emissione. Ciò, in quanto l'operazione verrebbe assimilata all'accensione di un prestito (quindi, maggiore debito pubblico per un valore pari all'importo del certificato) da parte dello Stato, volto a finanziare l'erogazione in una sola tranche dell'intera detrazione attualmente fruibile su più annualità (maggiore indebitamento per il medesimo importo). In proposito, si rileva, altresì, che l'impatto sul debito pubblico potrebbe compromettere il rispetto della regola di riduzione di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 243/2012.

Per quanto sopra esposto, si restituisce la suindicata relazione tecnica negativamente verificata da questo Dipartimento.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



Prot: RGS 0048793/2015

Allegato

A.C. 1899

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale

Risposte alle Osservazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sul
Dossier del Servizio Bilancio della Camera

Articoli 1 e 2**Certificati di Credito Fiscale***Relazione Tecnica*

La norma in esame dispone che le detrazioni fiscali spettanti per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 16-bis del TUIR, sono riconosciute, in alternativa, anche mediante attribuzione di un certificato di credito fiscale rappresentativo dell'ammontare della detrazione spettante. Il certificato di credito fiscale può essere richiesto anche dai soggetti privi di capienza fiscale per un valore dello stesso non superiore a 6.000 euro.

Il certificato di credito fiscale è emesso a nome del soggetto beneficiario della detrazione e da questi trasferito al soggetto che ha eseguito la prestazione cui si riferisce la fattura. Il giratario del titolo realizza il sottostante diritto mediante cessione allo sconto del credito cartolare a un istituto bancario o a un intermediario finanziario. Il soggetto scontante può esercitare il sottostante diritto di credito esclusivamente nei confronti della debitrice Agenzia delle Entrate mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'anno di competenza e con l'osservanza delle modalità temporali indicate al comma 7 dell'articolo 16-bis. Qualora il credito rappresentato dal certificato scontato sia superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni spettanti, al soggetto scontante è riconosciuto un ammontare pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

I certificati di credito fiscale sono esenti dall'imposta di registro. Le somme corrisposte dal committente all'esecutore dei lavori, al lordo del valore nominale del certificato di credito fiscale, per l'importo eccedente il corrispettivo pattuito, fino a concorrenza del costo dello sconto convenuto con l'istituto bancario o con l'intermediario finanziario, non costituiscono ricavi e non concorrono alla determinazione del reddito imponibile. Inoltre, non sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dall'esecutore dei lavori a seguito dell'operazione di sconto.

Prot: RGS 0048793/2015

Allegato

Per l'anno 2015, la legislazione vigente prevede un'aliquota del 50% per le spese per interventi di ristrutturazione edilizia e del 65% per le spese per interventi di riqualificazione energetica. La detrazione risultante deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2016, la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

In caso di invarianza della spesa annua complessiva effettuata per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, la normativa in esame non appare suscettibile di determinare sostanziali effetti sul gettito, stante il mantenimento dei termini temporali di fruizione del beneficio.

Tuttavia, ai fini della presente stima, si ipotizza prudenzialmente che la norma in oggetto possa determinare un incremento del 5% delle spese annue per gli interventi di cui trattasi.

Per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, prendendo come base i dati utilizzati nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 47 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014), si stima quindi un'ulteriore spesa annua per il 2015 pari a 925 milioni di euro ($18.500 \times 5\%$). A decorrere dal 2016, considerando la spesa annua dichiarata nel 2011, cioè nell'anno più recente nel quale l'aliquota di detrazione è stata pari al 36%, si stima un'ulteriore spesa annua pari a 425 milioni di euro ($8.521 \times 5\%$).

Considerando, quindi, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima per il 2015 un minor gettito IRPEF di competenza pari a 46,3 milioni di euro annui ($925 \times 50\% : 10$). A decorrere dal 2016, si stima un minor gettito IRPEF di competenza pari a 15,3 milioni di euro annui ($425 \times 36\% : 10$).

La norma proposta, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta, stimato (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in 185 milioni di euro per il 2015 e in 85,2 milioni di euro annui dal 2016. A tali somme corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA rispettivamente di 168,2 milioni di euro e 77,5 milioni di euro. Applicando a tali ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari, per il 2015, a +16,8 milioni di euro in termini di IVA e +50,5 milioni di euro in termini di IRPEF/IRES/IRAP. Dal 2016, si stima un incremento di gettito annuo pari a +7,7 milioni di euro in termini di IVA e +23,2 milioni di euro in termini di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale risulta più evidente nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni

Prot: RGS 0048793/2015

Allegato

successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario, mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

Pertanto, si indicano nella tabella seguente gli effetti finanziari complessivi ipotizzando la decorrenza dal 2015:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IRPEF	-6,9	-76,3	-73,1	-88,4	-103,8	-119,1	-134,4	-149,8	-165,1	-180,4	-193,5	-130,2	-153,4
IRPEF/IRRES	0,0	76,5	2,4	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
IRAP	0,0	11,8	0,4	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
IVA	16,8	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Totale	9,9	19,7	-62,6	-57,5	-72,9	-88,2	-103,5	-118,9	-134,2	-149,5	-162,6	-99,3	-122,5

In milioni di euro

Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica, prendendo come base i dati utilizzati nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 47 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014), si stima un'ulteriore spesa annua per il 2015 pari a 225 milioni di euro (4.500 X 5%). A decorrere dal 2016, considerando un ammontare pari alla metà della spesa annua 2015, si stima un'ulteriore spesa annua pari a 112,5 milioni di euro (2.250 X 5%).

Considerando, quindi, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima, per il 2015, un minor gettito IRPEF di competenza pari a 14,6 milioni di euro annui (225 x 65% : 10). A decorrere dal 2016, si stima un minor gettito IRPEF di competenza pari a 4,1 milioni di euro annui (112,5 x 36% : 10).

La norma proposta, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta, stimato (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in 45 milioni di euro per il 2015 e in 22,5 milioni di euro annui dal 2016. A tali somme corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA rispettivamente di 40,9 milioni di euro e 20,5 milioni di euro. Applicando a tali ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2015 a +4,1 milioni di euro in termini di IVA e +12,3 milioni di euro in termini di IRPEF/IRRES/IRAP. Dal 2016, si stima un incremento di gettito annuo pari a +2,0 milioni di euro in termini di IVA e +6,1 milioni di euro in termini di IRPEF/IRRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e

Prot: RGS 0048793/2015

Allegato

IRPEF/TRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Ipotizzando la decorrenza dal 2015 risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IRPEF	-2,2	-24,0	-21,7	-25,8	-29,8	-33,9	-37,9	-42,0	-46,0	-50,1	-53,5	-32,6	-40,5
IRPEF/IRES	0,0	13,6	1,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
IRAP	0,0	2,9	0,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
IVA	4,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Totale	1,9	-0,5	-18,2	-17,7	-21,7	-25,8	-29,8	-33,9	-37,9	-42,0	-45,4	-24,5	-32,4

In milioni di euro

Di seguito gli effetti complessivi:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IRPEF	-9,1	-100,3	-94,8	-114,2	-133,6	-153	-172,3	-191,8	-211,1	-230,5	-247	-162,8	-193,9
IRPEF/IRES	0	95,1	3,7	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
IRAP	0	14,7	0,6	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
IVA	20,9	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Totale	11,8	19,2	-80,8	-75,3	-94,6	-114,0	-133,3	-152,8	-172,1	-191,5	-208	-123,8	-154,9

In milioni di euro

In relazione all'esenzione dall'imposta di registro dei certificati di credito fiscale, alla non rilevanza ai fini del reddito imponibile del costo dello sconto e alla corrispondente non deducibilità dei relativi interessi passivi e oneri, poiché si tratta di somme relative ad operazioni introdotte ex-novo, i relativi potenziali effetti possono essere ascritti come rinuncia a maggior gettito.

Articolo 3, comma 2

Copertura finanziaria

Relazione Tecnica

La proposta in esame prevede l'aumento allo 0,22% dell'imposta di bollo su conto titoli, attualmente pari allo 0,20%.

Per stimare gli effetti di gettito della proposta, si sono confrontati, utilizzando i dati di Magister (imposta di bollo - deleghe F23 per le attività finanziarie e assicurative), l'ammontare dell'imposta del 2014 (deleghe del 5 febbraio 2015) rispetto agli introiti dell'anno precedente e ne è emerso un incremento di gettito di circa 586 milioni euro.

Prot: RGS 0048793/2015

Allegato

Ipotizzando un andamento analogo, l'aumento allo 0,22% comporterebbe un incremento di gettito annuo dell'ordine di **234 milioni di euro**.

Ipotizzando la decorrenza dal 2015 e considerando, per tale anno, gli effetti per il solo secondo semestre, il profilo di cassa, con un acconto del 95%, sarà il seguente:

		2015	2016	2017	2018
Anno di riferimento	2015	195,0	39,0		
acconto	2016	222,3	-222,3		
saldo	2016		195,0	39,0	
acconto	2017		222,3	-222,3	
saldo	2017			195,0	39,0
acconto	2018			222,3	-222,3
saldo	2018				195,0
acconto	2019				222,3
	Totale	417,3	234,0	234,0	234,0

In milioni di euro

Articolo 4, comma 1

Norme relative all'accatastamento e all'ammortamento degli impianti fotovoltaici

Relazione Tecnica

La disposizione in esame prevede che il costo sostenuto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico è deducibile ai sensi dell'articolo 102 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per una quota annuale di ammortamento risultante dall'applicazione di un coefficiente pari al 9 per cento del costo sostenuto.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 36 del 19 dicembre 2013, ha provveduto a qualificare gli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale. In particolare, secondo l'Agenzia:

1. gli impianti fotovoltaici devono considerarsi immobili, indipendentemente dalla categoria attribuita alle unità immobiliari di cui fanno parte, quando:
 - a. costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1, oppure D/10;
 - b. risultano posizionate sulle pareti o su un tetto, oppure realizzate su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato, e per esse sussiste l'obbligo della menzione nella dichiarazione in catasto, al termine della loro installazione. Sussiste tale obbligo quando l'impianto integrato all'immobile ne incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria) di una percentuale pari o superiore al 15%. In tale ipotesi, l'impianto fotovoltaico non è oggetto di un autonomo accatastamento, ma

Prot: RGS 0048793/2015

Allegato

incrementa la rendita catastale dell'immobile su cui è installato, senza mutarne la classificazione.

2. gli impianti fotovoltaici devono considerarsi beni mobili quando soddisfano uno dei seguenti requisiti:
 - a. la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso;
 - b. la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a 3 volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto;
 - c. per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 metri cubi.

Se, in base ai suddetti criteri, l'impianto fotovoltaico è configurabile come bene mobile il costo sostenuto per la sua realizzazione è deducibile ai sensi:

- dell'art. 102 del Tuir a titolo di ammortamento, se l'impianto è utilizzato da persone fisiche e giuridiche titolari di reddito d'impresa che lo impiegano nell'ambito dell'attività;
- dell'art. 54 del Tuir se l'impianto è realizzato da lavoratori autonomi e associazioni professionali che lo utilizzano nella propria attività;

In entrambi i casi, il coefficiente di ammortamento da applicare è pari al 9%.

Se l'impianto fotovoltaico è configurabile come un bene immobile, il costo dell'investimento realizzato è deducibile ai sensi degli stessi articoli del Tuir ed in tal caso si applica l'aliquota del 4% prevista per "fabbricati destinati all'industria".

Qualora i pannelli fotovoltaici non risultino accatastati autonomamente in quanto totalmente o parzialmente integrati all'unità immobiliare, i relativi costi, se capitalizzati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili, sono ammortizzati ai fini delle imposte dirette seguendo la procedura di ammortamento del bene di cui sono diventati parte integrante. L'aliquota di ammortamento applicabile sarà quella dell'immobile cui l'impianto risulta integrato.

In applicazione di quanto esposto, si evince che, ad oggi:

- il coefficiente di ammortamento da applicare nel caso in cui l'impianto fotovoltaico può considerarsi un bene mobile è pari al 9%, corrispondente a quello applicabile alle "centrali termoelettriche secondo la tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988 (Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica del gas e dell'acqua - Specie 1/b - Produzione e Distribuzione di energia termoelettrica)";

Prot: RGS 0048793/2015

Allegato

- per gli impianti fotovoltaici considerati beni immobili si è fatto riferimento al settore dell'energia termoelettrica e all'aliquota di ammortamento prevista per "fabbricati destinati all'industria", corrispondente al 4%.

Da quanto esposto, appare evidente che gli impianti fotovoltaici, prima definiti quali beni immobili, sono quelli di dimensioni più elevate e con prevalente utilizzo industriale e vengono attualmente ammortizzati all'aliquota del 4%; pertanto, ammortizzandoli all'aliquota del 9%, si configura una perdita di gettito per l'erario.

Per procedere alla stima si è fatto riferimento ai dati dell'ultimo *Rapporto Statistico GSE Solare Fotovoltaico 2013*; circa la potenza e numerosità degli impianti fotovoltaici nel nostro Paese, è emerso il dato di una potenza installata per gli impianti di non piccole dimensioni, ovvero superiori ai 20 kW, di circa 14.000 MW.

Ipotizzando un costo medio di 2.000 euro/kW per installazione, si stima conseguentemente un valore di oltre 28 miliardi di euro degli stessi; il proposto incremento dell'aliquota dal 4% al 9%, pertanto, determina, considerando un'aliquota media IRES/IRPEF pari al 22%, una perdita annua di competenza di 300 milioni di euro a partire dall'anno di imposta 2015.

Gli effetti di cassa sono dunque i seguenti:

	2016	2017	2018
IRES/IRPEF	-525	-300	-300

In milioni di euro

Articolo 4, commi 2 e 3

Norme relative all'accatastamento e all'ammortamento degli impianti fotovoltaici

Relazione Tecnica

La disposizione in esame prevede che le installazioni fotovoltaiche poste su edifici e quelle realizzate su arce di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano sono assimilate agli impianti di pertinenza degli immobili e non è necessaria la variazione della rendita catastale dell'immobile, salvo che l'impianto ne incrementi il valore capitale di una percentuale pari al 30 per cento o superiore.

Prevede, inoltre, che l'obbligo di dichiarazione al catasto non sussiste qualora la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non sia superiore a 7 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso.

Prot: RGS 0048793/2015

Allegato

La normativa vigente prevede, invece, che tale obbligo sussiste quando l'impianto integrato all'immobile ne incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria) di una percentuale pari o superiore al 15%.

Al riguardo, si evidenzia che la modifica normativa proposta è suscettibile di produrre una perdita di gettito ai fini IMU e TASI per il mancato incremento di valore connesso all'implementazione di impianti fotovoltaici.

Sulla base di dati macro di fonte GSE e dei dati di Fiscalità immobiliare, si stima una perdita di gettito annua potenziale di circa 15 milioni di euro su base nazionale:

	2015	2016	2017
IMU + TASI	-15	-15	-15

In milioni di euro

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato


18 GIU. 2015